
XVI Legislatura - Camera dei Deputati Atto n. 1351

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 19.2.09

L'atto n. C1351 recante "Introduzione dell'articolo 585-*bis* del codice penale, concernente il reato di omicidio volontario commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica, ovvero della guida senza patente" presentato alla Camera di iniziativa dell' On. De Corato ed altri, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione permanente II (Giustizia). L'analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1^a (Aff. costit.), 9^a (Trasporti), 12^a (Aff. sociali). Con la presente proposta di legge si intende inserire nel codice penale l'articolo 585-*bis* che disciplina una nuova fattispecie di reato, ossia omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero della guida senza patente. Il reato è inquadrato come omicidio volontario con una previsione di pena molto severa: la reclusione non inferiore a ventuno anni. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, ANGELI, BARBIERI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, BRIGANDÌ, CALABRIA, CARLUCCI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOIOLI, CIRIELLI, COLUCCI, COSENZA, CRISTALDI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, GREGORIO FONTANA, GHIGLIA, GIBIINO, IAPICCA, JANNONE, LA LOGGIA, LAFFRANCO, LAMORTE, LISI, LORENZIN, MANCUSO, MANNINO, MAZZOCCHI, OCCHIUTO, PAPA, PATARINO, PORCU, PORTAS, RAISI, LUCIANO ROSSI, SALTAMARTINI, SAMMARCO, TASSONE, TORRISI, VELLA, VENTUCCI, ZACCHERA

Introduzione dell'articolo 585-*bis* del codice penale, concernente il reato di omicidio volontario commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica, ovvero della guida senza patente

Presentata il 20 giugno 2008

Onorevoli Colleghi! - Notizie di cronaca sempre più frequenti riportano dati inquietanti sul numero crescente delle vittime della strada, fotografando una situazione di grande allarme sociale.

Le stime parlano di una media di 15 morti al giorno, per un totale di 5.000 decessi e di 300.000 feriti all'anno. Il 40 per cento delle vittime ha una età compresa tra i 14 e i 25 anni, mentre oltre il 30 per cento degli incidenti mortali è causato da conducenti in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti; inoltre molti dei soggetti che provocano incidenti mortali sono sprovvisti di patente di guida.

I dati forniti dalle statistiche non consentono di parlare di una semplice casualità e, se si considera che alcool e droghe agiscono direttamente sul sistema nervoso centrale, compromettendo le funzioni psichiche e sensoriali, non può non affermarsi la sussistenza di un nesso di causalità tra la guida in stato di alterazione e il sinistro mortale.

È, oramai, accertato che sotto l'influsso delle sostanze citate la capacità di concentrazione diminuisce; la coordinazione motoria e la percezione delle distanze e della velocità risultano alterate; i riflessi sono lenti; la sensibilità all'abbagliamento durante la guida notturna aumenta; il campo visivo laterale si riduce e all'euforia e all'eccitazione iniziali seguono la sonnolenza e il calo dell'attenzione.

Un soggetto in tale stato non può e non deve mettersi alla guida di un veicolo poiché non può assolutamente, in tali condizioni, avere la piena padronanza del mezzo e, se decide di farlo, decide anche di mettere a repentaglio la vita umana, sia la propria che quella degli altri: mettersi alla guida ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti comporta, inequivocabilmente, da parte del conducente, l'accettazione del rischio di poter uccidere; per tale ragione, chiunque cagioni la morte di un essere umano in tali condizioni, dovrà risponderne non già a titolo di omicidio colposo, come sino ad oggi è accaduto, ma a titolo di omicidio volontario.

Con la presente proposta di legge si intende inserire nel codice penale l'articolo 585-*bis* che disciplina una nuova fattispecie di reato, quale, appunto, quella di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero della guida senza patente. La severità della pena prevista (non inferiore a ventuno anni) non solo funge da deterrente, ma ha anche la finalità di arginare lo scandalo della scarcerazione quasi immediata che, in passato, è stata spesso disposta in favore di coloro che avevano provocato morti sull'asfalto con gravi responsabilità personali.

Con ciò si vuole non solo riconoscere una maggiore responsabilità a carico di chiunque commetta un tale tipo di reato, ma eliminare ogni possibile dubbio circa la gravità della pena che deve essere comminata. Si vuole, in pratica, dare una risposta concreta di giustizia e di certezza a tutte le vittime della strada e alle loro famiglie che, oggi, sono costrette a subire anche la beffa di una giustizia lenta e farraginosa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 585-*bis*. - (*Omicidio commesso a causa della guida senza patente ovvero in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica*). - Chiunque cagiona la morte di una persona, guidando senza patente ovvero in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».